

**GENITORI E PRESTATORI DI ASSISTENZA
APPROVATO UNO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI
VITA E LAVORO**

Il 31 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della **direttiva europea 2019/1158** - il cui testo è scaricabile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32019L1158> -, relativa all'**equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza**.

L'obiettivo - in base a quanto diramato dal Governo - «è quello di promuovere il miglioramento della **conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare** per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare».

Queste le **novità principali**:

- entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre;
- è aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell'ottica di un'azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, **i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale**. L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%;
- è aumentata da 6 a 12 anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini indicati nel punto precedente;
- è esteso il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio;
- i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a **dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità**. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei **lavoratori che danno assistenza a persone non autosufficienti**.